

STATUTO DELL'ACCADEMIA MUSICAL THEATRE TRIESTE  
APPROVATO NELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL' 1 SETTEMBRE 2019 IN  
SOSTITUZIONE DI QUELLO REGISTRATO PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE IN  
DATA 11/04/2014 AL N. 1962 SERIE 3



ALLEGATO all'atto  
Reg. il **26 SET. 2019**  
N° **3376** Serie 3  
IL DIRETTORE

Per il Direttore Provinciale Paolo Franzoso

**ART. 1**  
**(Denominazione e sede)**

È costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'Associazione di Promozione Sociale e Associazione Sportiva Dilettantistica e Compagnia Filodrammatica denominata: Accademia Musical Theatre Trieste (Acronimo: AMTT) con sede legale in via Livaditi, 8/1 nel Comune di Trieste.

L'ADDETTO  
Lucia Feliciani

**ART. 2**  
**(Finalità)**

1. L'associazione è apartitica e apolitica, non ha scopo di lucro ed è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative. Svolge attività sia di promozione e utilità sociale sia di diffusione della cultura e pratica degli sport che si svolgono prevalentemente indoor, sia l'attività filodrammatica, in particolare:
  - a) la danza sportiva;
  - b) la recitazione come attività filodrammatica prevalentemente funzionale alla sfera del Musical;
  - c) il canto come attività filodrammatica prevalentemente funzionale alla sfera del Musical;
  - d) il canto corale come attività filodrammatica prevalentemente funzionale alla sfera del Musical.
2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
3. Le finalità principali che si propone sono in particolare:
  - a) Promuovere la cultura del Musical prioritariamente a livello locale e regionale;
  - b) Organizzare corsi delle tre discipline che costituiscono il Musical: recitazione, canto e danza;
  - c) Istituire dei seminari che trattino della storia del Musical;
  - d) Organizzare spettacoli di Musical con gli allievi e professionisti;
  - e) Organizzare workshop annuali riguardanti le tre discipline del Musical;
  - f) Organizzare proiezioni e sessioni d'ascolto di Musical;
  - g) Promuovere ulteriori attività ed eventi complementari alle principali discipline del Musical;

- h) L'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica e formativa per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della danza sportiva;
- j) La partecipazione ad eventi di natura sportiva principalmente nel campo della danza sportiva.
4. L'associazione si avvale prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
  5. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni o Enti di Promozione Sportiva cui intenderà affiliarsi. Si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti delle Federazione o Enti di Promozione Sportiva cui è affiliata dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità dei predetti Enti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
  6. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali e/o degli enti di promozione sportiva cui è affiliata nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
  7. Con l'affiliazione alle Federazioni Sportive o Enti di Promozione Sociale l'Associazione si impegna a richiedere l'iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche tenuto dal Coni entro i previsti termini di decadenza per il riconoscimento ai fini sportivi del Coni.
  8. L'associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell'ambito delle assemblee di settore federali.
  9. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

### **Articolo 3 (Durata sociale)**

La durata dell'associazione è illimitata.

### **Articolo 4 ( Domanda di ammissione)**

1. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci, solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia di promozione sociale che ricreative o sportive o filodrammatiche svolte dall'associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva, oltre ai familiari degli stessi in caso di soci di minore età. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi

della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, delle Federazioni o Enti di Promozione Sportiva cui l'associazione voglia aderire e dei loro organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
3. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'approvazione della domanda di ammissione da parte del Consiglio di Amministrazione potrà essere sospesa da parte dello stesso, il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.

#### **ART. 5 (Soci)**

1. Sono ammessi all'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio di Amministrazione. Il diniego va motivato. Particolari status di cittadinanza, residenza, religione, appartenenza a partito politico, stato di salute, età, sesso, orientamento sessuale, etnia non sono ammissibili come causa di diniego.
3. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
4. I soci sono persone fisiche; la domanda di ammissione dei soci di maggiore età deve essere controfirmata da due soci proponenti.
5. la domanda di ammissione dei soci di minore età dovrà essere firmata da un esercente la potestà parentale; chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'allievo; questi ed ulteriori due persone, precisamente identificate, che si trovino, rispetto al firmatario, nelle condizioni di cui al punto 2. dell'Art. 6, assumono lo status di familiare di socio.
6. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

#### **ART. 6 (Diritti e doveri dei soci)**

1. I soci hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento della attività

prestata; hanno inoltre diritto di accesso alla sede operativa ed alla frequenza dei corsi, stage, lezioni individuali e manifestazioni in genere.

2. La richiesta di associazione di una persona comporta la possibilità di accesso allo status di familiare di socio ad ulteriori tre persone, parenti o affini sino al secondo grado, corresponsabili di minori o coabitanti.
3. Tutti i soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto ed i regolamenti interni.
4. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Al raggiungimento della maggiore età i soci già di minore età possono partecipare a pieno titolo alle assemblee successive.
5. Al socio di maggiore età è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al punto 3 del successivo Art. 15.
6. I soci svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
7. È ammessa la stipula di contratti d'opera con i soci, per servizi di natura professionale effettivamente resi, ai sensi dell'art. 18, punto 2 della legge 383/2000.

#### **Articolo 7 (Decadenza dei soci)**

I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- A. dimissione volontaria;
- B. morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
- C. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Amministrazione, pronunciata contro il socio per:
  1. gravi violazioni dei regolamenti;
  2. aver commesso azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione;
  3. costituire, con la sua condotta, ostacolo al buon andamento del sodalizio;
  4. irreperibilità.
- D. scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 20 del presente statuto.
- E. decesso.

Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera C), assunto dal Consiglio di Amministrazione deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.

L'associato radiato non può essere più ammesso.

#### **ART.8 (Allievi)**

1. Gli allievi sono esclusivamente soci che partecipano come discenti all'attività didattica che si svolge, di norma, all'interno della sedi operative.

#### **ART. 9 (Organi sociali)**

1. Gli organi dell'associazione sono:

Assemblea dei soci;  
Presidente;  
Consiglio di Amministrazione;  
Organo di Controllo.

2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

#### **ART. 10 (Assemblea)**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta dai soci che abbiano assolto agli obblighi di pagamento della quota sociale e non siano soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto o telematico da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria, quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Il firmatario della domanda di ammissione a socio di un minore partecipa all'Assemblea senza diritto di parola.

Il regolamento potrà stabilire l'eventuale partecipazione all'Assemblea dei familiari dei soci, anche con diritto di parola.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, che nomina un segretario verbalizzante fra i soci, salvo esplicito voto a maggioranza semplice dell'Assemblea stessa.

*Autunno epibole*  
*Ennio*

**ART. 11  
(Compiti dell'Assemblea)**

L'assemblea deve:

- stabilire le sedi operative;
- approvare il rendiconto economico-finanziario e, se redatto, il bilancio preventivo;
- fissare l'importo delle quote sociali annuali;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- deliberare sulla esclusione dei soci;
- fissare il numero di membri del Consiglio di Amministrazione;
- eleggere nel suo seno il Presidente e gli altri membri del Consiglio di Amministrazione;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.

**ART. 12  
(Validità Assemblee)**

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega;
2. Non sono ammesse più di due deleghe a favore di ciascun socio;
3. Possono essere delegati solo da parte gli aventi diritto al voto i soli soci aventi diritto al voto ;
4. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno;
5. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci aventi diritto, presenti o per delega e con decisione deliberata a maggioranza di questi; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di  $\frac{3}{4}$  dei soci aventi diritto, presenti o per delega.

**ART. 13  
(Verbalizzazione)**

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario verbalizzante e sottoscritto dal presidente;
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale (e di trarne copia).

**ART. 14  
(Presidente)**

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio di Amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
2. Il Presidente stipula contratti d'opera e di servizio nell'interesse dell'Associazione; può delegare un membro del Consiglio di Amministrazione a compiere specifici atti in sua vece.
3. Il Presidente dura in carica cinque anni.

**ART. 15  
(Consiglio di Amministrazione)**

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da due o quattro altri membri, eletti dall'Assemblea tra i propri componenti.
2. Nel Consiglio di Amministrazione devono essere rappresentati entrambi i generi.
3. Possono far parte del Consiglio di Amministrazione i soli soci, regolarmente tesserati alla Federazione di appartenenza, in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del Coni e della Federazione di appartenenza e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
4. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
5. Il Consiglio di Amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea o al Presidente; redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.
3. Nella prima riunione del mandato il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno un Vicepresidente con funzioni vicarie del presidente, in caso di temporanea assenza o impedimento di questi.
7. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni e viene eletto, di norma, contemporaneamente al Presidente.

**ART. 16**

*Federazione sportiva di Vieste*  
*Federazione sportiva di Vieste*  
*Federazione sportiva di Vieste*

### **(Organo di controllo)**

1. L'organo di controllo è nominato dall'Assemblea ed è obbligatorio solo per disposizioni di legge.
2. La composizione e la durata dell'Organo di Controllo sono deliberati dall'Assemblea.
3. I compiti dell'Organo di Controllo sono quelli previsti dalla legge.

### **ART. 17 (Sedi operative)**

L'accesso alle sedi operative per l'intero anno accademico è riservato a:

- soci e loro familiari, così come definiti all'Art. 6, punto 2;
- docenti, salvo rinuncia o cessazione;
- prestatori di servizi, appositamente autorizzati;

I singoli membri del Consiglio di Amministrazione possono concedere specifiche deroghe per periodi limitati e motivazioni circostanziate.

### **ART. 18 (Risorse economiche)**

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
  - a) contributi e quote associative;
  - b) donazioni e lasciti;
  - c) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 383/2000.
2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
3. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni.

### **ART. 19 (Anno sociale)**

L'anno sociale inizia al primo di settembre e termina al 31 agosto di ciascun anno solare.

### **ART. 20 (Rendiconto economico-finanziario)**

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo settembre di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo non è obbligatorio ma, se redatto, contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.



2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il rendiconto economico-finanziario dev'essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno di chiusura dell'esercizio sociale.

#### **ART. 21**

##### **(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)**

L'eventuale scioglimento dell'Associazione generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sociali o sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art. 22**

##### **(Clausola compromissoria)**

I soci si impegnano a rispettare lo statuto ed i regolamenti societari e delle Federazioni Sportive o degli Enti di Promozione Sociale di appartenenza, le deliberazioni e le decisioni degli organi federali, nonché le norme del Coni.

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole più restrittive della Federazioni Sportive o degli Enti di Promozione Sociale cui l'Associazione aderisce.

E' tuttavia obbligo delle parti cercare di comporre bonariamente la controversia nell'ambito dell'associazione attraverso la costituzione di un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui due nominati dalle parti in litigio e il terzo, con funzioni di Presidente, dalle parti così designate o, in difetto, dal Presidente del Tribunale competente sede dell'Associazione.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la

parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L'arbitrato avrà sede opportuna e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale più restrittiva prevista dalle Federazioni Sportive o dagli Enti di Promozione Sportiva cui l'Associazione aderisce.

#### **ART. 23**

##### **(ConSORZI /Coordinamenti)**

L'Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei compiti statutari, può riunirsi in coordinamento con altre associazioni che operano nel medesimo ambito.

#### **ART. 24**

##### **(Disposizioni finali)**


Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti più restrittivi delle Federazioni Sportive o degli Enti di Promozione Sociale a cui l'associazione è affiliata e le norme del Codice Civile.

Il presente statuto entra in vigore il giorno successivo alla registrazione presso l'Agenzia delle Entrate.

dott. Paolo Marass – Presidente

dott.ssa Cristina Petronio – Socio

sig.a Giada Vitale – Socio



The image shows three handwritten signatures, each written on a horizontal line. The top signature is 'P. Marass', the middle one is 'Cristina Petronio', and the bottom one is 'Giada Vitale'.